

Comune di Grinzane Cavour (Cuneo)  
**Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

- Di modificare come segue, per le motivazioni evidenziate in premessa, l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

“Art. 2) Formazione della Commissione Edilizia.

1) la Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico edilizio;  
2) la Commissione è composta da 6 componenti, eletti dalla Giunta Comunale, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti eletti dalla Giunta sono:

6 esperti in materia edilizia, dei quali uno Ingegnere o Architetto ed uno Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritto al proprio albo professionale.

La Giunta Comunale provvede ad eleggere il Presidente della Commissione ed il Vice Presidente, scegliendolo fra i sei membri eletti.

3) I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5) La Commissione resta in carica per tutto il mandato elettorale: pertanto al momento dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.

7) I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8) La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”

- Di abrogare l'art. 32 bis del regolamento in oggetto, inerente la regolamentazione per la mitigazione dell'impatto paesaggistico derivante dall'installazione di impianti solari introdotto con la delibera C.C. n. 13/2008;

- Di sopprimere le seguenti parole all'art. 38 terzo comma lett. b) del regolamento in oggetto:

“ sono vietate le insegne scatolate e/o illuminate al neon”.

- Di dare atto che, anche a seguito delle sopracitate modificazioni, il Regolamento in oggetto risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo di cui deliberazione Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29/7/1999.

- Di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale, coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento, nel testo di cui allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

- Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul B.U.R. Regione Piemonte così come disposto dalla vigente normativa.

Con separata ed unanime votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.